# REGOLAMENTO (CEE) N. 2551/87 DELLA COMMISSIONE

**del 24 agosto 1987**

**che revoca il regolamento (CEE) n. 1766/87 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro esclusi Spagna e Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/87 della Commissione [2] ha proibito la pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII esclusa la VIII c, da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, a partire dal 26 giugno 1987 ;

considerando che la Spagna ha trasferito il 23 luglio 1987 alla Francia 1 000 t di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII esclusa la VIII c ; che la pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII esclusa la VIII c, effettuata da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia dovrebbe quindi essere permessa ; che è di conseguenza necessario revocare e rimettere in vigore il regolamento (CEE) n. 1766/87 con le sue modificazioni ;

considerando che la pesca del contingente eseguito da parte delle navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibito a partire dalla data di pubblicazione del regolamento (CEE) n. 1766/87 della Commissione e sino alla data di pubblicazione del presente regolamento ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII esclusa la VIII c, eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro esclusi Spagna, Portogallo e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, per il 1987.

La pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII esclusa la VIII c, eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1766/87 viene revocato dal presente.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* senza effetto retroattivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1987.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 19.